



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 30.09.2005

con effetti dal 1° gennaio 2006

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I

Ambito di applicazione, tipologia dei servizi e criteri di determinazione delle tariffe

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - Orari di apertura dei cimiteri e modalità di gestione

Art. 3 - Tariffe, canoni, diritti fissi

TITOLO II SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA, DELLE CENERI E DEI RESTI MORTALI

Capo I

Oggetto e modalita'

Art. 4 - Tipologia della gestione ed orario di svolgimento

Art. 5 - Trasferimento di salme, ceneri, resti mortali fuori il territorio comunale ed ingresso salme, ceneri, resti mortali nel territorio comunale

Capo II

Istituzione del diritto fisso

Art. 6 - Criteri generali e modalita' di pagamento

TITOLO III SERVIZIO DI CREMAZIONE

Capo I

Oggetto e modalita'

Art. 7 - Modalita' di gestione

TITOLO IV SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE E APPOSIZIONE DI LAPIDI

Capo I

Oggetto e modalita'

Art. 8- Tipologia dei servizi e della gestione

Capo II
Criteri generali di determinazione delle tariffe

Art. 9 - Criteri generali

TITOLO V
CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSIFERE CAPPELLE, RESTI MORTALI

Capo I
Oggetto e modalita'

Art. 10- Tipologia delle concessioni e durata delle stesse

Art. 11 - Resti mortali

Capo II
Criteri generali di assegnazione dei loculi e di determinazione dei canoni

Art. 12 - Criteri generali

TITOLO VI
CONCESSIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

Capo I
Oggetto e modalita' di svolgimento del servizio

Art. 13- Tipologia del servizio

Art. 14 - Modalita' di gestione

Capo II
Procedimento per l'attivazione del servizio

Art. 15 - Domanda di allacciamento, rinnovo e recesso

Capo III
Criteri generali di determinazione delle tariffe e dei canoni e modalita' di pagamento

Art. 16 - Criteri generali

Art. 17 - Modalita' di pagamento e termini

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

Ambito di applicazione, tipologia dei servizi e criteri di determinazione delle tariffe

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i servizi che vengono espletati nel cimitero esistente nel Comune di Vaglio Basilicata, nonché le tipologie di concessioni cimiteriali. Per la costruzione di nuovi cimiteri ovvero per l'ampliamento o la modificazione di quelli esistenti trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

2. I servizi che vengono espletati per le persone decedute e nel cimitero sono i seguenti: tumulazione, inumazione, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, lampade votive, apposizione e rimozione lapidi, concessione di loculi, cellette ossifere e cappelle.

Art. 2 - Orari di apertura dei cimiteri e modalita' di gestione

1. Con atto dell'organo competente vengono individuati gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri.

2. Gli orari di apertura e di chiusura possono variare per periodi dell'anno tenendo conto della stagione invernale ed estiva ovvero di ricorrenze religiose che facciano prevedere una maggiore affluenza.

3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi cimiteriali direttamente, mediante proprio personale, o attraverso l'affidamento dei servizi ad imprese idonee, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. Salvo che non venga affidato all'esterno l'espletamento dei servizi cimiteriali, le funzioni di cui all'art. 52 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicato con D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.) sono svolte dal Responsabile del servizio competente individuato con le modalità disciplinate dal Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 3 - Tariffe, canoni, diritti fissi

1. Per l'espletamento dei servizi elencati al comma 2 del precedente articolo 1 e disciplinati nei successivi articoli, questo regolamento istituisce e detta una disciplina generale per la determinazione delle tariffe, dei canoni e dei diritti fissi da applicare per la fruizione di tali servizi. Conseguentemente tali operazioni rimangono a carico del Comune quando esse si rendono necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1980 e ss.mm.ii..

2. Le tariffe, i canoni, i diritti fissi e quant'altro dovuto in base al presente regolamento vengono determinati annualmente con deliberazione dell'organo

competente per legge tenendo conto dei criteri disciplinati con il presente regolamento.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA, DELLE CENERI E DEI RESTI MORTALI

Capo I

Oggetto e modalita'

Art. 4 - Tipologia della gestione ed orario di svolgimento

1. Il presente Capo disciplina il servizio di trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali.

2. Il Comune di Vaglio Basilicata non svolge il servizio di trasporto funebre che viene consentito a tutte le imprese specializzate nel settore all'uopo autorizzate;

3. Sono percorsi consentiti le strade di collegamento.

4. Non sono consentite soste dei feretri ad eccezione della sosta nei luoghi di culto.

5. Quanto disposto dai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora sopravvengano eventi eccezionali ed imprevedibili.

Art. 5 - Trasferimento di salme, ceneri, resti mortali fuori il territorio comunale ed ingresso salme, ceneri, resti mortali nel territorio comunale

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e previa verifica nel cimitero comunale della effettiva disponibilità della riserva di loculi e posti in terra che deve essere tenuta a disposizione per le salme dei residenti , è inoltre consentito l'ingresso di salme, ceneri e resti mortali nel territorio comunale provenienti da altri Comuni esclusivamente quando trattasi di deceduti fuori il Comune di Vaglio Basilicata e che siano nati in Vaglio, ovvero che abbiano parenti entro il primo grado o il coniuge già sepolti nel cimitero del Comune di Vaglio Basilicata;

Capo II

Istituzione del diritto fisso

Art. 6 - Criteri generali e modalita' di pagamento

1. E' istituito, con decorrenza 01.01.2006, il diritto fisso di trasporto funebre sul territorio comunale nell'importo che sarà fissato dalla Giunta Comunale, tenuto conto che l'importo di tale diritto non può superare quello stabilito per trasporti di ultima categoria;

2. Sono esenti dal pagamento del diritto di trasporto funebre tutti i casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.19 del DPR n.285/1990 e il trasporto di salme di familiari di famiglie indigenti residenti sul territorio comunali per le quali sia prevista l'inumazione in campo comune a carico del Comune;
3. L'ammontare del diritto fisso deve essere versato direttamente dalla ditta che esegue il trasporto funebre sul conto corrente postale intestato al comune e consegnando la ricevuta di versamento al custode del cimitero.

TITOLO III SERVIZIO DI CREMAZIONE

Capo I Oggetto e modalita'

Art. 7 - Modalita' di gestione

1. Il servizio di cremazione non viene espletato dal Comune.

TITOLO IV SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE E APPOSIZIONE DI LAPIDI

Capo I Oggetto e modalita'

Art. 8- Tipologia dei servizi e della gestione

1. Il presente Capo disciplina i servizi di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, traslazione e apposizione e/o rimozione di lapidi, cippi, monumenti, colonnine e simili all'interno del cimitero del Comune.

2. I servizi possono essere svolti in economia dal Comune avvalendosi di personale dipendente oppure mediante affidamento a terzi.

3. Per quanto attiene ai servizi elencati nel comma 1, i relativi costi, determinati annualmente dall'organo competente secondo i criteri e le modalità determinate al successivo articolo 9, sono a carico dei soggetti interessati;

4. L'importo della tariffa relativa ai servizi elencati nel comma 1 deve essere versato dagli interessati, all'atto del rilascio del certificato di sepoltura ovvero della richiesta del servizio, sul conto corrente postale intestato al comune consegnandone la ricevuta di versamento al custode del cimitero.

Capo II

Criteri generali di determinazione delle tariffe

Art. 9 - Criteri generali

1. Per i servizi descritti nel precedente articolo 8 con deliberazione dell'organo competente per legge sono fissate annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe da applicarsi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le tariffe relative al servizio di tumulazione , estumulazione e traslazione sono determinate tenendo conto del costo dei mezzi usati e del personale impiegato, nonché della tipologia dei loculi;
- b) per il servizio di inumazione ed esumazione la tariffa è unica e tiene conto delle modalità utilizzate per l'esecuzione;

2. Nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, i costi per i servizi di inumazione ed esumazione ordinaria sono a carico del Comune. In tali casi la situazione di indigenza o di bisogno economico viene attestata dal Sindaco sulla base di apposita relazione del Servizio sociale del Comune.

TITOLO V

CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI, AREE PER CAPPELLE PRIVATE, RESTI MORTALI

Capo I

Oggetto e modalita'

Art. 10- Tipologia delle concessioni e durata delle stesse

1. Nel cimitero comunale sono individuate le seguenti tipologie di concessioni cimiteriali:

- a) loculi e cellette ossifere assegnabili singolarmente in concessione a seguito di decesso per la durata di 30 anni;
- b) loculi e cellette ossifere assegnabili, previa pubblicazione di apposito bando, in concessione “in vita” per la durata di 50 anni dall’assegnazione;
- c) cappelle assegnabili, previa pubblicazione di apposito bando, in concessione “in vita” per la durata di 99 anni dall’assegnazione;

2. Le concessioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono rilasciate per la durata stabilita con possibilità di rinnovo di pari durata. Il Comune è obbligato almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione a comunicare agli interessati che si provvederà all'estumulazione qualora gli stessi non facciano pervenire richiesta di rinnovo. Il mancato ricevimento di richiesta scritta ha valore di silenzio-rifiuto.

Art. 11 - Resti mortali

1. Nel loculo di un parente defunto è consentito collocare cassetine di zinco contenenti i resti mortali di altri congiunti, purchè siano poste a fianco o davanti al feretro tumulato.

Capo II

Criteri generali di assegnazione dei loculi e di determinazione dei canoni

Art. 12 - Criteri generali

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento, i canoni per la concessione dei loculi, delle cellette ossifere e delle cappelle vengono determinati secondo i seguenti criteri:
 - per i loculi e le cellette di cui alla lettera a) dell'art.10 il canone è unico indipendentemente dall'altezza ed è differenziato soltanto in relazione alla tipologia, verticale od orizzontale, del loculo;
 - per le cellette ossifere di cui alla lettera b) il canone è unico indipendentemente dall'altezza ed è differenziato solo in base alla durata;
 - per i loculi e le cappelle di cui alla lettera b) e c) dell'art.10 i canoni saranno diversificati in base alla tipologia, verticale od orizzontale e all'altezza del loculo e alle dimensioni della cappella.

TITOLO VI

CONCESSIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

Capo I

Oggetto e modalita' di svolgimento del servizio

Art. 13- Tipologia del servizio

1. Il Comune di Vaglio Basilicata garantisce il servizio di illuminazione delle tombe del cimitero del proprio territorio.

2. Il servizio non viene attivato automaticamente al momento della richiesta di altri servizi cimiteriali ma sulla base di una domanda da presentare con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Art. 14 - Modalita' di gestione

1. Il servizio di allacciamento viene effettuato direttamente dal Comune, mediante proprio personale, o attraverso l'affidamento del servizio ad impresa idonea individuata mediante procedura ad evidenza pubblica.

2. Il servizio viene effettuato utilizzando lampade di tipo unico che verranno fornite dal Comune ovvero dalla ditta appaltatrice del servizio.

Capo II

procedimento per l'attivazione del servizio

Art. 15 - Domanda di allacciamento, rinnovo e recesso

1. Coloro che hanno interesse ad avvalersi del servizio devono presentare apposita domanda all'ufficio comunale competente assumendosi l'obbligo di pagare la tassa di allacciamento ed il canone annuo (1° gennaio - 31 dicembre) di consumo dell'energia elettrica.

2. L'abbonamento ha durata di anni uno con esercizio della facoltà di rinnovo.

3. Nella domanda gli interessati devono altresì assumere l'obbligo di corrispondere quanto dovuto qualora entro il 31 dicembre non trasmettano lettera raccomandata di recesso. La mancata presentazione costituisce tacita volontà di rinnovare l'abbonamento.

4. Il Responsabile del servizio competente provvede alla preparazione di uno schema di domanda nella quale siano delineati i requisiti essenziali e le clausole essenziali del rapporto. La firma apposta dal soggetto interessato non determina la conclusione del contratto che si intende invece concluso con il pagamento della tassa di allacciamento e del primo canone dovuto.

5. La richiesta di disdetta del servizio di illuminazione votiva avrà efficacia dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata.

Capo III

Criteri generali di determinazione delle tariffe e dei canoni e modalità di pagamento

Art. 16 - Criteri generali

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento, le tariffe ed i canoni per il servizio di illuminazione con lampade votive vengono determinate secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) il canone per ogni lampada deve essere determinato su base annua includendo anche il costo di manutenzione ordinaria effettuata dal Comune;
- b) il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune a mezzo di bollettino che l'interessato ha l'onere di ritirare direttamente dal Responsabile del servizio competente entro il mese di ottobre dell'anno cui si riferiscono i consumi;
- c) il pagamento del canone riferito all'anno in cui ha inizio il servizio deve avvenire contestualmente al pagamento della tassa di allacciamento e l'importo deve essere calcolato in dodicesimi con inizio dal mese successivo a quello di allaccio.

Art. 17 - Modalita' di pagamento e termini

1. Il pagamento del canone annuo di consumo dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune a mezzo di bollettino;

2. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del mese di dicembre;

4. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il mese di dicembre, l'ufficio comunale competente provvederà ad inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico dell'utente, entro il mese di gennaio un secondo avviso di pagamento. Il pagamento delle somme suddette dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di sollecito.

5. Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, senza che l'utente abbia provveduto al pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero delle somme dovute nelle forme coattive previste dalla legge;

7. Qualora l'utente presenti nuova domanda è obbligato preventivamente ad estinguere il debito preesistente nei confronti del Comune per le somme non corrisposte, comprensive altresì di quelle relative al ritardato pagamento. Nonostante l'estinzione del debito, l'utente è comunque tenuto a presentare nuova domanda e a pagare la relativa quota di allacciamento di cui al precedente art. 15 del presente regolamento.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore l'undicesimo giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2006.

2. Dal 1° gennaio 2006 sono abrogate le previgenti disposizioni incompatibili con il presente Regolamento;

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria nonché le leggi vigenti in materia.